



CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N. 2

DEL 05/01/2022

**OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.
DIVIETO DI PICCOLI INTRATTENIMENTI MUSICALI NEI PUBBLICI ESERCIZI.
DISCIPLINA DEGLI ORARI DI CHIUSURA.**

IL SINDACO

PREMESSO che l' ATS – Servizio Igiene Pubblica – SISP, (Ora ARES – Azienda Regionale della Salute) ha accertato diversi casi di positività al Covid 19, anche tra la popolazione più giovane, spesso riconducibili alla “variante omicron”.

EVIDENZIATO CHE l'aumento dei casi di positività nell'ambito del territorio comunale è un indicatore importante di particolare pericolosità, anche alla luce degli ultimi studi scientifici che hanno evidenziato la particolare contagiosità delle nuove varianti.

RITENUTO CHE l'attuale situazione di rischio impone una ulteriore attivazione di iniziative di carattere straordinario ed urgente per evitare situazioni di pericolo per la collettività.

VISTE:

le disposizioni di legge in materia ed in particolare:

Il D.L. 24/12/2021 n. 221. Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Il D.L. 30/12/2021 n. 229. Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

La Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021 “Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variant Of Concern) e di altre varianti di SARS-CoV-2 in Italia”.

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000;

- l' art. 54 del d.lgs 267/2000, che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

Per le motivazioni fin qui espresse

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n° 12.

VISTO il vigente Statuto Comunale.

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica.

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati,

DISPONE

1) I Pubblici Esercizi dell'intero Comune di Tempio Pausania, identificati come attività di somministrazione di alimenti e bevande *Ristoranti*, *Pizzerie e Bar*, **devono astenersi** dall'organizzare musica dal vivo, o altri intrattenimenti musicali (come ad esempio Karaoke) ai sensi dell'art 28, comma 1, della L.R. 5/2006, all'interno dei propri locali.
E', invece, consentita la diffusione di musica di sottofondo.

2) La chiusura dei locali è prevista per le ore 24.00 per l'intera durata dell'emergenza pandemica, salvo nuove disposizioni in merito.

PREVEDE

1. Per accedere al locale gli avventori devono indossare la mascherina che possono togliere soltanto al momento della consumazione.
2. E' fatto obbligo di affiggere all'esterno del locale un cartello con l'indicazione della capienza massima e adeguate informazioni sulle misure di prevenzione anticovid da rispettare.
3. All'ingresso del locale a far data dal 10 Gennaio 2022 deve essere richiesta la verifica della certificazione verde covid 19 (Green pass), che invece deve essere effettuata per le consumazioni ai tavoli all'interno dell'esercizio che già dalle ore 20.00 fino alla chiusura è l'unico modo di somministrazione consentito.
4. Non sono consentite le consumazioni al bancone dalle ore 20:00 fino all'orario di chiusura del locale.
5. La presenza di persone deve essere pari a quella massima consentita per la tipologia di locale, nel rispetto delle distanze consentite dalla normativa in materia. Per il servizio al bancone, negli orari in cui lo stesso è consentito, deve essere rispettata la distanza interpersonale di un metro.
6. Nei locali ove si svolge la predetta attività, deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, fatta eccezione per la consumazione di alimenti e bevande.
7. Devono essere resi obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata ed in prossimità dei servizi igienici che dovranno essere puliti più volte al giorno.
8. E' necessario adottare le misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze.
- 9. Restano valide le disposizioni relative al contenimento dell'inquinamento acustico. In particolare:**
Non devono essere superati i limiti di emissione di rumore previste dalle norme di settore per la specifica area urbanistica, o comunque le emissioni devono essere limitate affinché sia possibile per i commensali o gli avventori che consumano al tavolino, la normale comunicazione senza dover alzare appositamente la voce, incidendo ulteriormente sulla

percezione del rumore da parte dei residenti nella stessa area urbana o di quanti lavorano nella stessa. I gestori delle attività di pubblico esercizio, sono tenuti all'osservanza dell'art. 3 e seguenti, del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215 in riferimento agli impianti elettroacustici in dotazione dei locali dagli stessi gestiti, ed alla loro inidoneità al superamento dei limiti di emissione consentiti. Il soggetto diverso dal gestore che, in base ad un titolo di godimento che non comporta la costituzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, né di subordinazione nei confronti del gestore del pubblico esercizio, risponde in solido con il gestore, della violazione degli obblighi previsti dal D.P.C.M. in parola.

10. E' vietata, nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di bevande.

AVVERTE

Il mancato rispetto delle misure di contenimento relative alle norme anticovid contenute nella presente ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 così come convertito dalla L. 22 maggio 2020 n° 35.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali o violazioni di Regolamenti, chiunque violi le disposizioni relative agli orari e alle emissioni sonore della presente ordinanza è punito ai sensi della L. 447/1995 art. 10 *Sanzioni amministrative* come così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017, comma 2, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;

che venga trasmessa al Prefetto di Sassari, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato e alla Tenenza della Guardia di Finanza;

che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione;

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente Ordinanza, trasmessa in copia.

Copia della presente Ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Tempio Pausania lì 05/01/2022

Il Sindaco
Giovanni Antonio Addis

